



Orbassano, 14/9/2015

Prot. n° *25002/2015*

Risposte ai chiarimenti interpretativi n.ro 10 e 11 sinora pervenuti relativi alla procedura di "Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola "Leonardo Da Vinci" da destinare a Palazzo Comunale". CIG: (6338237E9F) - CUP: (F86G14002070004)

#### Premessa

I chiarimenti interpretativi "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione"<sup>1</sup>

### *Chiarimento interpretativo n.10*

Facendo riferimento alla risposta n. 6 e n. 8, si chiede cortesemente di confermare che è precisa intenzione dell'Amministrazione allocare il rischio di costruzione anche sul soggetto finanziatore e pertanto responsabilizzare in forma solidale tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario; seppur tale disposizione derogatoria al principio delle responsabilità disgiunte disciplinato dall'art 160 bis comma 3 rientri nella piena autonomia decisionale della P.A., si rappresenta che siffatta previsione di fatto esclude dalla partecipazione quegli intermediari finanziari (cfr. richiesta chiarimento interpretativo n. 6 penultimo ed ultimo capoverso) che ravvisano tale impostazione anche in contrasto con i principi enunciati all'art 2 del D.Lgs 163/2006.

#### *Risposta al chiarimento n. 10*

Quanto asserito nella richiesta di chiarimento non è rappresentativo di quanto previsto dalla documentazione di gara, in quanto è stato bene specificato che ogni componente dell'ATI è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta.

Nel corpo del contratto è stato richiamato il comma 3 dell'art 160 bis del D.Lgs 163/2006 definendone semplicemente l'applicazione in termini pratici, consistente nella richiesta di attivazione da parte dell'istituto di credito al fine di individuare un nuovo soggetto realizzatore.

Tutto questo al fine di chiarire che tale percorso debba essere comunque tentato e che l'istituto di credito non possa completamente disinteressarsi della buona riuscita dell'operazione.

Tale disposizione persegue semplicemente una logica di buon senso, in linea con la normativa vigente, a tutela della S.A. e coerente con una procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

<sup>1</sup> cfr. Consiglio di Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2015, n. 1993; Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2015, n. 1898

## *Chiarimento interpretativo n.11*

Prendiamo atto dei chiarimenti interpretativi n. 6 e 7 pubblicati. In merito al n. 6 ne consegue che, stante la sostituzione di obbligo di sostituzione e non di facoltà del soggetto realizzatore inadempiente, l'operazione non sia più da inquadrarsi come "leasing in costruendo" ai sensi del 160 bis del D.Lgs 163/2006 in quanto il Vostro chiarimento si scontra in toto con quanto stabilisce la normativa vigente. A poco o nulla vale il riferimento alle "linee guida ANCI Toscana" in primo luogo perché le direttive dell'ANCI non tengono conto delle vigenti normative bancarie imposte da Banca d'Italia, altresì tale impostazione è già stata contestata in altre sedi, in quanto nessuna società di leasing può andare contro tali regolamenti. In merito anche il bando di gara, considerato *lex specialis*, deve sempre sottostare alle norme vigenti.

In ultimo è necessario evidenziare che l'impostazione da Voi prevista è fortemente ostativa al regime di libera concorrenza, poiché tali previsioni non permettono la partecipazione a società di leasing operanti nel settore.

Si chiede infine di confermare che l'operazione non sarà considerata, per i motivi di cui sopra, "leasing in costruendo" ai sensi dell'art 160 bis del D.Lgs 163/2006.

*Risposta al chiarimento n. 11*  
*Si veda "Risposta al chiarimento n. 10".*



IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Paolo Carantoni